

vanno tutte le vostre dichiarazioni scritte nella relazione, che questa, cioè, fosse una legge sociale diretta a facilitare l'amministrazione della giustizia e a mettere i poveri nella condizione di vedersi giudicare le proprie controversie?

Tajani, relatore. L'articolo 133 non è abrogato.

Vischi. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole relatore Tajani, che ringrazio, che cioè anche per le cause superiori a lire 50 avremo la citazione per biglietto, sopra carta libera, mentre gli altri atti sarebbero fatti in carta da lire 1,20.

Riepilogando adunque dico: votiamo pure questo disegno di legge e diamo anche unanimi una lode al vero autore di esso, che secondo me è l'onorevole Della Rocca; ma al tempo stesso, votiamo gli emendamenti diretti ad evitare difficoltà di applicazione della legge e l'avidità del fiscalismo in una amministrazione di giustizia la quale, appunto perchè patriarcale, vuole procedere serenamente.

Con questi intendimenti, ripeto, io darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

Santini. Favorevole in massima io pure a questo disegno di legge, ringrazio il Governo di aver tenuto conto delle raccomandazioni fattegli nella discussione del bilancio del passato anno, anche da questa parte della Camera (*Estrema sinistra*), perchè la legge fosse presentata. Però sarebbe stato meglio che questo disegno di legge, come pure l'altro sulla più estesa competenza dei pretori, invocato anche da un ordine del giorno della Commissione, fossero stati presentati e votati prima dell'applicazione della legge sulle preture, perchè allora si sarebbe potuto vedere se non sarebbe stato il caso di prevenire talune delle ingiustizie deplorate tanto dal paese.

In quanto allo spirito ed alla importanza di questa legge, io sono convinto che essa raggiungerà il suo intento, purché si accettino alcuni emendamenti che ritengo necessari.

Tanto il ministro quanto il relatore non ci dicono una parola per quanto riguarda il mutamento di sistema nella nomina dei conciliatori, salvo una insufficiente allusione alle lotte locali. Eppure l'ordinamento giudiziario

in questa parte era, relativamente, molto liberale!

Io vorrei il giudice conciliatore assolutamente elettivo; elettivo, cioè, o dal Consiglio comunale, o dall'assemblea degli elettori.

Il conciliatore che, rimontando alla legislazione dei primi tempi del secolo presente, il relatore fa risalire alle leggi napoletane, ha la sua origine nel diritto romano. Risalendo ad esso troviamo le città dell'impero divise in due classi: città municipali, e città prettoriali; e queste ultime eleggevano un ufficiale chiamato *defensor civitatis*. I *defensores civitatis*, oltre varie altre importanti attribuzioni giudicavano inappellabilmente, anche in materia civile, alcune controversie fino a 50 soldi romani, e fino anche a 300, cioè, rispettivamente fino a 1000 lire ed a 6000 lire delle nostre. Questi magistrati popolari, la cui creazione risaliva all'anno 365, erano eletti dai curiali e dal popolo per cinque anni prima, e poi per due anni.

La rivoluzione francese introdusse il sistema dei giudici di pace, che erano pure elettivi, e fecero pure ottima prova. Essi erano eletti dalle assemblee primarie fra gli eleggibili del Comune e del distretto, con la competenza senza appello nelle contestazioni fino a lire cinquanta. Perciò hanno notevole riscontro coi nostri giudici conciliatori.

Invero, secondo il nostro ordinamento giudiziario, per essere eletti conciliatori basta avere 25 anni, essere iscritti nelle liste amministrative, e dimorare nel Comune.

Ora tanto il ministro che il relatore nell'attuale disegno di legge ritengono che la parte più importante del conciliatore sia, come dice appunto la parola, la *conciliazione*; quindi egli dovrebbe sempre essere un magistrato di origine popolare, perchè non basta che abbia una certa capacità, ma bisogna che goda di una effettiva fiducia per parte delle popolazioni, perchè queste si rivolgano a lui spontaneamente per comporre le loro controversie. Ed il numero delle conciliazioni sarà tanto più notevole quanto più i detti funzionari saranno compresi dell'importanza del loro principale ufficio, che è quello di comporre amichevolmente le controversie, e al quale debbono la loro bella denominazione.

Il tentativo di conciliazione egli deve farlo anche nelle controversie, per le quali ha la competenza di giudicare in modo inappellabile; e anche in questo caso fa d'uopo che